



Comune di Troina

Provincia di Enna

ORDINANZA N. 22 DEL 06/05/2024

OGGETTO: ORDINANZA PREVENZIONE INCENDI ANNO 2024.

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto rischio di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, incendi di varia natura che possono apportare grave pregiudizio sia all'incolumità pubblica che al patrimonio boschivo e agricolo;

Visti gli artt. 17, 57 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18 Giugno 1931, nonché la L.R. n° 14 del 31.08.98 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 del C.P. e l'art. 33 della legge 27/12/1941, n.° 1570, nonché le disposizioni ministeriali vigenti in materia;

Visto il "*Regolamento delle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole (Art. 40 della L.R. 06/04/1996, n° 16)*" approvato con Delibera del C.C. n° 28 del 11/05/2007 nonché il Verbale n° 06 del 15/07/2010 della Commissione Tecnica provinciale materie esplodenti di Enna, relativo all'idoneità di siti individuati come idonei all'accensione dei fuochi di artificio;

Vista la normativa in tema di combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole pubblicata in G.U. Serie Generale n° 144 del 24/06/2014 e precisamente il Decreto Legge n° 91 del 24/06/2014, in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione, attraverso il quale, con lo stesso, il legislatore ha provveduto ad una modifica normativa volta a prevedere, in casi particolari, una deroga al D.Lvo 152/06, affinché i Comuni possono, con proprie Ordinanze, individuare le aree e i periodi in cui è consentito effettuare la bruciatura dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico e salvaguardia della salute umana;

Richiamati:

- l'art. 3 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione Civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'amministrazione, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza;
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, in base al quale i Sindaci nella qualità di autorità territoriali di protezione civile esercitano, nel rispetto delle direttive adottate all'art. 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale esercitano, le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni;
- il comma 5 lett. a) dell'art. 12 del D.Lgs. n. 1 del 02/01/2018, secondo il quale il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni per finalità di protezione civile è responsabile, altresì: "a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità

pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b)";

- il D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che ricomprende tra le attività di protezione civile la lotta agli incendi boschivi;

Visti:

- la L.R. n. 16 del 06/04/1996 che all'art. 33, prevede che l'attività regionale di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone; - all'art. 42, vengono individuate aziende, enti e società che sono tenute a mantenere pulite, tramite le operazioni meccaniche, le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza immediatamente adiacente alle aree boscate e cespugliate;
- la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifiche ed integrazione alla legge regionale n. 16/96 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione" – Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.;
- la L. n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- la nota del DRPC Sicilia prot. n. 30482DG/DRPC Sicilia del 18/06/2018 relativa alle Raccomandazione alle Organizzazioni di volontariato di Protezione Civile in tema di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia";
- il "*Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – triennio 2023-2025*" dell'Assessorato Regionale del territorio e ambiente della Regione Siciliana;
- il D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- il Titolo III del D. L.vo n°139 dell' 08/03/2006 e ss.mm.ii. in materia di Prevenzione Incendi;
- il D.lgs 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- la L. 8 novembre 2021, n. 155 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";
- il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2024-2026" che dispone "Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio.
- il D.A. 114 / Gab del 15.03.2024, che stabilisce " La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2024, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre".

Visti il "*Regolamento delle modalità di impiego di fuochi controllati nelle attività agricole (Art. 40 della L.R. 06/04/1996, n° 16)*" approvato con Delibera del C.C. n° 28 del 11/05/2007 nonché il Verbale n° 06 del 15/07/2010 della Commissione Tecnica provinciale materie esplodenti di Enna, relativo all'idoneità di siti individuati come idonei all'accensione dei fuochi di artificio;

Visto l'aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 47 del 09/09/2021, i cui elaborati, sono visionabili e

scaricabili attraverso il cloud storage multiplatforma "Mega", con accesso al seguente link: <https://mega.nz/folder/1gpSITQS#9TPF-lyepsJhH5sF6CFCOA>;

Vista la Circolare n. 34283 del 10/04/2024 del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana;

Considerato che la presenza di stoppie, fieno, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

Rilevato

- che la presenza di importanti quantità di residui vegetali sui suoli agricoli possono creare situazioni di pericolo sia in caso di incendi, sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazioni delle capacità di deflusso, anche con conseguenza sull'assetto idrogeologico del territorio;
- che nel territorio comunale sono presenti, anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso, terreni incolti ed infestati da sterpaglie ed arbusti che possono essere facile esca e/o strumento di propagazione del fuoco ed incendi;

Ritenuto

- di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;
- necessario effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;

Considerato che le attuali condizioni climatiche favoriscono l'insorgenza di focolai con elevato rischio di incendi e che, pertanto, si rende necessario richiamare la cittadinanza all'adozione di comportamenti atti a prevenire situazioni di potenziale pericolo di innesco degli incendi;

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di un incendio, ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- Numero Unico Emergenze tel. 112*
- Corpo Forestale della Regione Sicilia tel. 1515*
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tel. 115*
- Centrale Polizia Municipale di Troina - tel. 0935937134-137*
- Centro Operativo Comunale - tel. 0935650259*
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile – SORIS tel. 800404040*

DISPONE

Che nel periodo compreso tra il **15 Maggio 2024 e il 31 ottobre 2024**, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all'interno dell'intero territorio comunale è fatto (salvo diverse e specifiche autorizzazioni rilasciate dagli Organi competenti, e quanto in seguito precisato a proposito dei residui vegetali agricoli e forestali provenienti da sfalci, potature e ripuliture) divieto assoluto di:

- a) *lasciare ammucchiati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;*
- b) *accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;*
- c) *usare motori fornelli inceneritori che producono faville o braci;*
- d) *fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;*
- e) *usare fuochi di artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate;*

- f) *bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;*
- g) *compiere ogni operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.*

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. I proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei terreni, incolti ricadenti all'interno del territorio comunale, dovranno provvedere, **entro e non oltre il 15 Maggio 2024**, al diserbo di tutto/i i terreno/i di rispettiva competenza/proprietà e alla costante pulizia dei predetti terreni e all'asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte di incendio, specie quelli adiacenti alle reti viarie di trasporto, energetiche, di telefonia, idriche, o zone urbanizzate, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri di sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri dalle scarpate e/o banchine;
3. I proprietari e/o conduttori di colture cerealicole e/o foraggere sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi nelle aree circostanti e/o confinanti, perimetrale ai fondi estesi almeno 10 Ha;
4. al fine di evitare la propagazione degli incendi tutti i proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai fabbricati, agli impianti nonché dai confini di proprietà, per una fascia di rispetto non inferiore a metri 10;
5. è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dal **15 Maggio 2024 al 31 Ottobre 2024**;
6. dal 15 Maggio al 30 Giugno c.a e dall'1 Ottobre al 31 Ottobre c.a., previa comunicazione al Distaccamento del Corpo Forestale di Troina - (Tel. 0935/654628), è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - *la combustione controllata deve essere effettuata in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli e nelle prime ore della giornata dalle ore 5:00 alle ore 9:00;*
 - *dall'accensione alla fase di spegnimento il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione dei focolai e braci;*
 - *possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;*
 - *è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco);*
7. Gli inadempienti saranno comunque responsabili dei danni a persone, animali e/o beni mobili e immobili che si dovessero verificare a seguito di incendi ai sensi del vigente C.P.;
8. I Comandi Militari, nel periodo di pericolosità, nell'esecuzione di esercitazione a fuoco, adotteranno le precauzioni necessarie per prevenire gli incendi;
9. È fatto obbligo, all'ANAS e al "*Libero Consorzio Comunale di Enna*" (già Provincia Regionale di Enna), di predisporre tutte quelle misure di prevenzione e repressione degli

incendi, in particolare, di mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro pertinenza;

10. È fatto obbligo al “*Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina*” di provvedere al decespugliamento di tutta l’Area archeologica, di pertinenza dello stesso, sita all’interno del centro abitato del Comune di Troina;
11. Ad ogni cittadino incombe l’obbligo di prestare la propria opera in occasione d’incendio nelle campagne, nei boschi o nelle località suddette;
12. Alla presente Ordinanza Sindacale dovrà essere assicurata la massima diffusione (pubblicazione all’albo, sul sito internet del Comune di Troina e mediante distribuzione nei Circoli culturali, Associazioni di categoria e Locali pubblici in tutto il territorio comunale) e si fa obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare;
13. **Di incaricare i Comandi delle Forze di Polizia, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale dell’esecuzione della presente Ordinanza.**

AVVERTE

A) Divieti nelle aree percorse dal fuoco.

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all’art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

1. *per 15 anni non è possibile variare la destinazione d’uso;*
2. *per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;*
3. *per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;*

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all’art. 10 della legge n. 353/2000.

B) Sanzioni per i trasgressori ai divieti.

1. *nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 45,00 euro e non superiore a 90,00 euro;*
2. *nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 600,00;*
3. *la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall’art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e ss.mm.ii. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell’opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.*
4. *fermo restando le norme previste dagli artt. 423, 423 bis e 449 e 650 del Codice Penale, le violazioni alle norme del regolamento approvato con D.P. della Regione Sicilia n. 297 del 04/06/2008 (Fuochi controllati in agricoltura - Art. 40 commi 1 e 2 legge regionale 6 aprile 1996 n. 16, integrata e modificata dalla legge regionale del 14 aprile 2006 n.14) saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51,00 ad euro 258,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, così come previsto dal comma 3 della suddetta legge regionale 6 aprile 1996 n. 16. La sanzione amministrativa*

verrà irrogata con provvedimento del sindaco, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689;

- 5. i casi di violazione e/o inosservanza della presente ordinanza saranno sanzionati con l'applicazione di una sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii..*
- 6. nel caso di mancata pulizia, scerbamento e decespugliamento di aree incolte e/o di incurato accumulo di sterpaglie in modo da restringere o danneggiare la sede stradale, o protendersi oltre il confine stradale occupando anche solo parzialmente il marciapiede, o ancora nascondere la segnaletica o comprometterne la leggibilità, sarà applicata ai sensi dell'articolo 29, c. 3, del Codice della Strada la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694 (importo aggiornato dall' art. 1, comma 1, D.M. 31 dicembre 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2021).*
- 7. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò sarà applicata, oltre la sanzione penale prevista da Codice Penale, la sanzione amministrativa determinata dal Sindaco da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00, ai sensi dell'art. 10, comma 6, della Legge n. 353 del 21/11/2000 e s.m.i. (Legge quadro in materia di incendi boschivi). Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'art. 7 commi 3 e 6, della citata legge.*
- 8. per la violazione agli obblighi di cui al punto 9 del presente dispositivo, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10,33 a € 103,29 per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi;*
- 9. a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.*
- 10.fermo restando quanto sopra, in caso di inadempienza, verrà avviato il procedimento amministrativo previsto dalla Circolare n. 34283 del 10/04/2024 del Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale della Regione Siciliana;*

INFORMA

che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, entro sessanta (60) giorni dalla data di pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro centoventi (120) giorni.

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza Sindacale ai seguenti Enti/Soggetti:

- 1. Responsabile IV Settore -Ufficio Agricoltura - Comune di Troina;*
- 2. Comando Polizia Municipale - Comune di Troina.*
- 3. Coordinatore del "Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile" del Comune di Troina;*
- 4. Distaccamento Volontari Vigili del Fuoco di Troina;*
- 5. Distaccamento Corpo Forestale di Troina;*
- 6. Comandante Stazione Carabinieri di Troina;*
- 7. Azienda Speciale Silvo-Pastorale di Troina;*
- 8. Libero Consorzio Comunale di Enna – Settore III – Servizio 3 – Protezione Civile;*
- 9. Libero Consorzio Comunale di Enna –Settore Viabilità;*
- 10. Corpo di Polizia Provinciale del "Libero Consorzio Comunale di Enna";*

11. *Prefettura di Enna – UTG;*
12. *Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Palermo;*
13. *Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale – Palermo;*
14. *SORIS – Palermo;*
15. *Questura di Enna;*
16. *Comando Militare Esercito Sicilia;*
17. *ANAS – Area Compartimentale di Palermo;*
18. *ANAS- Area Compartimentale di Catania;*
19. *Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina;*
20. *Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana - Palermo*
21. *Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Enna – Servizio 11;*
22. *Azienda Foreste Demaniali - Ufficio Servizio per il Territorio di Enna - Servizio 12;*
23. *Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Enna;*
24. *Procura della Repubblica di Enna C/o Tribunale di Enna;*
25. *Sindaco del Comune di Cerami;*
26. *Sindaco del Comune di Randazzo;*
27. *Sindaco del Comune di Cesarò;*
28. *Sindaco del Comune di Gagliano C.to;*
29. *Sindaco del Comune di Capizzi;*
30. *Sindaco del Comune di Regalbuto.*

Dalla Residenza Municipale, addì 06/05/2024

Sindaco
GIACHINO ALFIO / Namirial S.p.A./02046570426